



LA CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE

Prima di parlare della circolazione delle macchine agricole occorre fare una premessa per vedere la loro classificazione secondo il Codice della Strada.

L'art. 57 del Codice dice: le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono portare altresì attrezzature destinate all'esecuzione di dette attività. E' consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio.

SOMMARIO

- ❖ ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ ALLA CIRCOLAZIONE SU STRADA
- ❖ IMMATRICOLAZIONE, CARTA DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI IDONEITÀ TECNICA ALLA CIRCOLAZIONE
- ❖ IMMATRICOLAZIONE
- ❖ DOCUMENTI NECESSARI PER LA CIRCOLAZIONE
- ❖ LA PATENTE
- ❖ "IL PATENTINO PROFESSIONALE"
- ❖ L'ASSICURAZIONE
- ❖ LE TARGHE
- ❖ LA VELOCITÀ MASSIMA CONSENTITA
- ❖ IL TRASPORTO DI COSE SUI RIMORCHI AGRICOLI
- ❖ ATTREZZATURE PORTATE E SEMI-PORTATE
- ❖ SBALZO ANTERIORE E POSTERIORE SPORGENZE LATERALI
- ❖ SAGOMA E MASSA LIMITE DELLE MACCHINE AGRICOLE
- ❖ DIMENSIONI MASSIME DELLE MACCHINE AGRICOLE
- ❖ MASSE LIMITE DELLE MACCHINE AGRICOLE
- ❖ LIMITI DI MASSA
- ❖ SEGNALAZIONE DELLE SPORGENZE
- ❖ MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI
- ❖ ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
- ❖ OBBLIGHI DEL TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE
- ❖ SEGNALAZIONI
- ❖ SCORTA TECNICA
- ❖ DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE
- ❖ DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI
- ❖ DISPOSITIVO RETROVISORE
- ❖ DISPOSITIVI PER LA FRENATURA
- ❖ TRAINO DI MACCHINE AGRICOLE
- ❖ SISTEMAZIONE DEL CARICO
- ❖ TRASPORTO DI PERSONE SUI MEZZI AGRICOLI
- ❖ REVISIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE IN CIRCOLAZIONE
- ❖ NORME DA RISPETTARE ALLA GUIDA DELLE MACCHINE AGRICOLE
- ❖ ALTRE AVVERTENZE PER I LAVORATORI AGRICOLI

Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

a) SEMOVENTI

- 1) **Trattrici agricole:** macchine a motore con o senza piano di carico munite almeno di due assi, prevalentemente atte alla trazione concepite per tirare, spingere e portare prodotti agricoli o sostanze di uso agrario, nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;



- 2) **Macchine agricole a due o più assi:** macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole (esempio: mietitrebbia, trincia, cavabietole, ecc.);

- 3) **Macchine agricole operatrici ad un asse:** macchine guidabili da conducenti a terra, che possono essere equipaggiate con un carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare le 0,7 t compreso il conducente (esempio: motocoltivatori, motofalciatrici). Questi veicoli non possono trainare rimorchi eccetto il carrello separabile che è parte integrante della macchina cui è agganciato;



b) TRAINATE



- 1) **Macchine agricole operatrici:** macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a) numero 3) (esempio: rotopressa, imballatrice, essiccatoio mobile, atomizzatore, ecc.);

- 2) **Rimorchi agricoli:** veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.



Sostanzialmente i rimorchi agricoli si suddividono in due categorie:

- 1) Rimorchi con massa complessiva non superiore a 1,5 t (sono considerati parte integrante della trattrice agricola alla quale sono agganciati, non sono muniti di targa propria)

- 2) Rimorchi con massa complessiva superiore a 1,5 t (muniti di una propria targa).

Possono essere dotati di piano di carico ed atti al trasporto di merce o dotati di apparecchiature per lavorazioni agricole (atomizzatore, carro botte, spandiletame, ecc..)

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ ALLA CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE

Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, ad eccezione di alcune macchine operatrici trainate (erpici, aratri e seminatrici), devono essere munite di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione, ovvero di una carta di circolazione. Per ottenere tali documenti le macchine devono essere preventivamente sottoposte (solitamente dal costruttore) all'accertamento dei requisiti di idoneità previsti per legge.

<i>Procedura per l'accertamento dei requisiti</i>	<i>Macchine agricole non prodotte in serie</i>	<i>Macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie</i>
L'accertamento è effettuato mediante visita e prova da parte degli uffici della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (D.G. della M.C.T.C.), dei dati di identificazione, della potenza del motore, quando ricorre, e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge. Sono al momento escluse dall'accertamento: gli aratri, le seminatrici e gli erpici.	La documentazione di origine è costituita dal certificato di origine dell'esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto alla costruzione del medesimo.	Il costruttore o il suo legale rappresentante rilascia all'acquirente una formale dichiarazione attestante che la macchina agricola, in tutte le sue parti, è conforme al tipo omologato. Per le macchine agricole di tipo omologato il certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero la carta di circolazione vengono rilasciati sulla base della dichiarazione di conformità, senza ulteriori accertamenti.

IMMATRICOLAZIONE, CARTA DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI IDONEITÀ TECNICA ALLA CIRCOLAZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE

Le macchine agricole, a seconda della categoria in cui sono classificate, sono soggette, ad eccezione di alcune macchine operatrici trainate (erpici, aratri e seminatrici), all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica.

<i>Tipologia di macchina</i>	<i>Documento</i>	<i>Ufficio</i>	<i>Sanzioni</i>
Trattrici agricole	Carta di circolazione e immatricolazione	È rilasciata dall'ufficio provinciale della D.G. della M.C.T.C. nella cui circoscrizione si trova l'azienda agricola o forestale alla quale è destinata la macchina agricola ovvero la sede dell'impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole. Il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione	Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169 a € 680.
Macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi			
Rimorchi agricoli di massa complessiva superiore a 1,5 t			
Rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, se le dimensioni di ingombro, compresi gli organi di agganciamento, superano 4,00 m di lunghezza e 2,00 di larghezza			

<i>Procedura</i>	<i>Condizioni</i>	<i>Dichiarazione di titolarità</i>	<i>Sanzioni</i>
Immatricolazione	L'ufficio della M.C.T.C. competente per territorio immatricula la macchina agricola a nome di colui che: <ul style="list-style-type: none"> • dichiararsi di esserne proprietario; • sia in possesso della dichiarazione di titolarità. 	La dichiarazione attesta che il richiedente è titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o esercita la locazione di macchine agricole ed è rilasciata dal competente Assessorato delle Regioni, ovvero delle Province autonome di Trento e Bolzano.	Chiunque circola con una trattoria agricola, una macchina agricola operatrice semovente a due o più assi, un rimorchio agricolo senza targa è soggetto alla sanzione amministrativa da € 85 a € 338. Dalla violazione descritta deriva la sanzione accessoria del fermo amministrativo per 3 mesi.
Trasferimento di proprietà	Deve essere comunicato, entro trenta giorni dal suo verificarsi, all'ufficio provinciale della D.G. della M.C.T.C. dal nuovo proprietario che deve trasmettere: <ul style="list-style-type: none"> - la dichiarazione di titolarità; - la carta di circolazione. 	La dichiarazione attesta che il richiedente è titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o esercita la locazione di macchine agricole ed è rilasciata dal competente Assessorato delle Regioni, ovvero delle Province autonome di Trento e Bolzano.	Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169. Dalla violazione consegue la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione.
Trasferimento di sede	Devono essere comunicati, entro trenta giorni dal loro verificarsi, all'ufficio provinciale della D.G. della M.C.T.C. dall'intestatario della carta di circolazione che deve trasmettere: <ul style="list-style-type: none"> - la dichiarazione di titolarità; - la carta di circolazione. 		
Trasferimento di residenza			

<i>Tipologia di macchina</i>	<i>Documento</i>	<i>Ufficio</i>	<i>Sanzioni</i>
Macchine agricole operatrici semoventi ad un asse	Certificato di idoneità tecnica alla circolazione	È rilasciato dall'ufficio provinciale della D.G. della M.C.T.C. nella cui circoscrizione si trova l'azienda agricola o forestale alla quale è destinata la macchina agricola ovvero la sede dell'impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole.	Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stato rilasciato il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169 a € 680.
Rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, se le dimensioni di ingombro, compresi gli organi di agganciamento, non superano 4,00 m di lunghezza e 2,00 di larghezza			
Macchine agricole operatrici trainate (escluse le seminatrici, gli aratri, gli erpici)			

N.B. Per ottenere la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica, come già specificato, il titolare della macchina deve essere in possesso della "dichiarazione di conformità" attestante che il veicolo, in tutte le sue parti, è conforme al tipo omologato.

Tale documento, di cui il costruttore assume la piena responsabilità a tutti gli effetti di legge, deve essere consegnato all'acquirente contestualmente al veicolo.

In carenza di documentazione la macchina deve essere comunque sottoposta ad operazioni di visita e prova.

<i>Documento</i>	<i>Cosa riporta</i>	<i>Sanzione</i>
Carta di circolazione	<ul style="list-style-type: none">• Estremi della targa di immatricolazione.• Generalità del proprietario.• Numero di omologazione del tipo del veicolo.• Numero del telaio.• Caratteristiche tecniche del veicolo.	Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338.
Certificato di idoneità tecnica	<ul style="list-style-type: none">• Numero di omologazione del tipo del veicolo.• Numero del telaio.• Caratteristiche tecniche del veicolo.	Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nel certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338.

IMMATRICOLAZIONE MACCHINE AGRICOLE

Per l'immatricolazione di una macchina agricola è obbligatorio essere titolari di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole. **L'art. 294 - (Art. 110 Cod. Str.) - Immatricolazione, rilascio della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, trasferimento di proprietà delle macchine agricole** -, infatti, statuisce che:

1. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente al rilascio della carta di circolazione, ovvero del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, e' quello nella cui circoscrizione si trova l'azienda agricola o forestale alla quale e' destinata la macchina agricola ovvero la sede dell'impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazioni di macchine agricole ovvero la sede degli enti o consorzi pubblici proprietari della macchina agricola.

2. L'ufficio indicato al comma 1, ove il caso ricorra, provvede all'immatricolazione della macchina agricola a nome di colui che dichiara di esserne proprietario e che sia in possesso della dichiarazione di titolarità di cui al comma 3, ovvero a nome del presidente pro-tempore dell'ente o consorzio pubblico.

3. La dichiarazione attestante che il richiedente l'immatricolazione di una macchina agricola e' titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole, di cui all'articolo 110, comma 2, del codice, e' rilasciata dal competente assessorato delle regioni, ovvero delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Nel caso di enti e consorzi pubblici, la dichiarazione e' rilasciata dagli stessi interessati e deve assicurare l'esclusivo uso agricolo o forestale della macchina che si intende immatricolare.

4. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole di cui all'articolo 57 del codice, può avvenire **solo** a favore dei soggetti in possesso della dichiarazione citata al comma 3 e viene annotato sugli appositi registri della Direzione generale della M.C.T.C., secondo le procedure dalla stessa stabilite.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA CIRCOLAZIONE

Durante la marcia su strada è obbligatorio portare con sé i seguenti documenti in originale (la fotocopia non va bene!):

- patente di guida;
- carta di circolazione della macchina agricola;
- carta di circolazione del rimorchio (se la massa complessiva è superiore a 1,5 t);
- allegato tecnico (è parte integrante della carta di circolazione);
- certificato assicurativo e contrassegno in corso di validità;
- in caso di macchina agricola eccezionale l'autorizzazione rilasciata dalla Regione.

Per ogni documento mancante o esibito in fotocopia è prevista una sanzione di € 41,00 con l'intimazione ad esibire il documento entro 30 giorni pena l'applicazione di un'altra sanzione da € 419,00.

Sono privi di documenti di circolazione i seguenti veicoli:

- attrezzature portate e semiportate (in quanto fanno parte integrante della trattrice sulla quale sono montate);
- gli aratri, gli erpici e le seminatrici.

LA PATENTE

La patente di categoria A1 conseguibile a 16 anni permette di guidare macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, il conducente minorenni con patente A non può trasportare persone;

La patente di categoria B conseguibile a 18 anni consente la guida di tutte le macchine agricole comprese quelle eccezionali ed il trasporto di altre persone se previsto dalla carta di circolazione.

<i>Tipologia di macchina</i>	<i>Categoria patente</i>	<i>Età</i>	<i>Sanzione</i>
Macchine agricole eccezionali per sagoma o massa (caso più frequente quello per larghezza maggiore di 2,55 m, per esempio molti complessi costituiti da trattrici con attrezzature portate o semiportate, mietitrebbiatrici ecc.)	B	18	Chiunque guida macchine agricole senza essere munito della patente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000 a € 15.000. Sanzioni accessorie: <ul style="list-style-type: none">• fermo amministrativo del veicolo per il periodo di 3 mesi;• confisca del veicolo in caso di reiterazione delle violazioni.
Trattrice agricola	B	18	
Macchine agricole operatrici semoventi a due assi	B	18	
Macchine agricole operatrici semoventi ad un asse	B	18	
Macchine agricole o loro complessi che non superino: <ul style="list-style-type: none">• 1,60 m di larghezza;• 4,00 m di lunghezza;• 2,50 m di altezza;• 1,3 t di massa complessiva;• la velocità di 40 km/h. Non si possono trasportare persone oltre il conducente	A	16	Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389 a € 1.561.

“IL PATENTINO PROFESSIONALE”

Dal 12 marzo 2013 la semplice patente di guida B o A per condurre un mezzo agricolo non basterà più. A febbraio 2013, infatti, è entrato in vigore l'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 che recepisce la direttiva 59/2003 sull'abilitazione all'uso delle attrezzature professionali. Per guidare una trattoria agricola sarà quindi necessario o dimostrare di avere una esperienza documentata di almeno due anni, che comunque non svincola dall'aggiornamento, oppure conseguire il “patentino” attraverso un percorso formativo che prevede tre ore d'aula e cinque di pratica.

Con l'ultima proroga è stata rilasciata dal Governo con il c.d. *Milleproroghe 2016*, ovvero il D.L. 244 del 30/12/16. Questa norma ha spostato il termine di entrata in vigore dell'obbligo di abilitazione all'uso delle macchine agricole al 31/12/2017, confermando poi la possibilità di effettuare i corsi di aggiornamento nei 12 mesi successivi a tale data. Quindi il 31 dicembre 2018 termina la possibilità di accedere al cosiddetto corso breve.

È da notare come nell'Accordo sopra citato sia espressamente indicato inoltre che il “patentino” trattore è sufficiente anche per utilizzare in ambito agricolo le attrezzature per sollevare carichi, scavare, livellare, aprire piste o sgombrare neve.

Chiunque ne faccia utilizzo, anche occasionalmente e saltuariamente deve avere il patentino.

Sono obbligati anche i pensionati, familiari, collaboratori esterni provenienti da altri settori lavorativi o disoccupati che guidano il trattore o collaborano con un'azienda agricola pur non facendone direttamente parte.

Chi può accedere al “patentino” breve?

Riassumiamo le possibili situazioni nella tabella sottostante

<i>Caso</i>	<i>Cosa fare</i>	<i>Entro quando</i>
Nuovo operatore, assunto o incaricato dell'uso delle attrezzature a partire dal 01/01/2018, senza nessuna esperienza	Corso completo per l'ottenimento dell'abilitazione con verifica finale	Prima dell'utilizzo delle attrezzature
Operatori che alla data del 31/12/2017 risultano già incaricati dell'uso delle attrezzature, ma non hanno almeno 2 anni di esperienza	Corso completo per l'ottenimento dell'abilitazione con verifica finale	Entro il 31 Dicembre 2019
Operatori che alla data del 31/12/2017 sono in possesso di esperienza documentata nell'utilizzo delle attrezzature (almeno 2 anni)	Corso di aggiornamento con verifica finale (corso breve)	Entro il 31 Dicembre 2018
Caso particolare: operatori che hanno seguito corsi di formazione non a norma (durata ridotta, mancanza della verifica finale, etc.)	Corso di aggiornamento con verifica finale (corso breve)	Entro il 31 Dicembre 2019

Come si documenta l'esperienza per i lavoratori del settore agricolo?

- Si intende almeno pari a due anni.
- I lavoratori autonomi, il datore di lavoro utilizzatore, il lavoratore subordinato possono documentare l'esperienza attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- L'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni.
- Per “lavoratori del settore agricolo” si intendono tutti i lavoratori che effettuano attività comprese tra quelle elencate all'art. 2135 (è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse).

L'ASSICURAZIONE

Il codice civile obbliga il proprietario, in solido con il conducente, a risarcire i danni arrecati a persone, animali e cose durante la circolazione del veicolo. Per questo tipo di responsabilità è obbligatorio stipulare una polizza assicurativa che copre i danni suddetti, entro i limiti dei massimali fissati. La copertura assicurativa vale anche per i danni derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione. La assicurazione risarcisce anche i danni subiti dalle persone trasportate, ma solo se il veicolo è adibito al trasporto di persone. Non sono compresi nell'assicurazione obbligatoria il conducente ed i danni subiti dal proprio veicolo; è però possibile, a richiesta, estendere la copertura assicurativa non solo al conducente ed ai danni propri, ma anche ad altri eventi (furto, incendio, assistenza stradale, ecc.).

La legge 24.12.1969 n. 990 e le successive modificazioni, rendono obbligatoria per tutti i veicoli a motore (escluso macchine agricole e ciclomotori) l'assicurazione R.C.A. (Responsabilità Civile Autoveicoli).

Solo dal 1 ottobre 1993 tale obbligatorietà è stata estesa anche ai ciclomotori ed alle macchine agricole semoventi isolate e trainanti rimorchi agricoli.



In particolare la polizza deve garantire:

- 1) l'indennizzo dei danni, a seguito di sinistro stradale, arrecati a persone, animali e cose dalla circolazione della macchina agricola semovente isolata ed anche trainante un rimorchio;
- 2) l'indennizzo dei danni provocati dal rimorchio in sosta cioè staccato dalla motrice (rischio statico), durante eventuali manovre a mano, guasto meccanico, vizi di costruzione o difetti di manutenzione;
- 3) l'indennizzo dei danni arrecati alle persone trasportate, solo nel caso che detto trasporto sia previsto dalla carta di circolazione. Bisognerà quindi provvedere a stipulare i seguenti contratti associativi:

Macchine agricole semoventi a 2 assi:

- **è obbligatorio assicurare la macchina agricola semovente.**

Macchine agricole trainanti rimorchi di massa complessiva inferiore a 1,5 t:

- **poiché questi rimorchi sono considerati parte integrante della trattoria, è sufficiente assicurare solo la macchina agricola semovente.**

Macchine agricole trainanti rimorchi di massa complessiva superiore a 1,5 t:

- **è obbligatoria la copertura assicurativa R.C.A. per la macchina agricola trainante con idonea estensione al traino (anche per le macchine operatrici agricole trainate) ed inoltre la stipula di un'altra polizza per il cosiddetto rischio statico per indennizzo cioè dei danni provocati dal rimorchio staccato dalla motrice.**

Occorre sapere che:

- le coperture sopra citate ovvero quella della motrice e quella relativa al rischio statico non coprono il rischio dell'uso delle stesse; ciò significa che eventuali danni provocati durante le operazioni di

carico e scarico, di scavo, ecc. non sono considerate da circolazione e pertanto bisognerà tutelarsi, se ritenuto opportuno, con un'altra polizza di responsabilità civile dell'azienda agricola;

- sono considerati rimorchi agricoli anche gli atomizzatori, gli spandiletame, i caricabotte, ecc.;
- non necessitano di alcuna garanzia assicurativa le attrezzature portate dalla trattrice;
- il codice della strada non impone l'obbligo di esporre i contrassegni assicurativi sulle macchine agricole, però è **obbligatorio averli a seguito assieme al contratto assicurativo** (*in originale e non fotocopie*), in modo da esibirli, se richiesti, ai funzionari preposti; la circolazione di una macchina agricola senza avere a seguito il certificato di assicurazione e il relativo contrassegno, comporta due *sanzioni amministrative* (art. 180 comma 1 e 7 ed art. 181 comma 1 e 3 del CdS) con il successivo obbligo di portare in visione tali documenti alle forze di Polizia entro il termine imposto dal funzionario accertatore, pena una ulteriore *sanzione amministrativa* (art. 180 comma 8 del CdS).
- La circolazione di una macchina agricola sprovvista di assicurazione o con la stessa scaduta di validità e non più rinnovata, prevede una *pesante sanzione amministrativa e la sanzione accessoria del sequestro del veicolo* (art. 193 comma 2 del CdS).

Note:

- Il massimale minimo previsto dalla legge è attualmente di 1,5 milioni, ma con un modesto soprapremio risulta conveniente portare il massimale a valori più elevati.
- L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida oppure guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti.
- La forma assicurativa della macchina agricola e dei relativi rimorchi è a tariffa fissa; ciò vuol dire che i premi da pagare non subiscono aumenti o riduzione come avviene per la tariffa relativa alle autovetture (bonus-malus).

LE TARGHE

Le macchine agricole devono essere dotate di:

- **targa di immatricolazione della trattrice;**
- **targa ripetitrice applicata sulla parte posteriore del rimorchio;**
- **targa del rimorchio in caso lo stesso abbia una massa complessiva superiore a 1,5 t.**

La targa deve essere sempre pulita e quando previsto ben illuminata, se con il passare del tempo la targa si sbiadisce va richiesta una nuova immatricolazione, lo stesso se la targa viene distrutta, smarrita o rubata.

La targa ripetitrice per i rimorchi agricoli riporta i dati della trattrice traente e va posizionata sulla parte posteriore rimorchio quando la targa della macchina traente è occultata o risulta parzialmente visibile. Non è consentito l'utilizzo di targhe auto costruite, bisogna utilizzare le apposite targhe ripetitrici previste dal Codice della Strada e rilasciate dalla Motorizzazione.

<i>Tipologia di macchina</i>	<i>Tipologia di targa</i>	<i>Sanzione</i>
Trattatrici agricole Macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi	Targa contenente i dati di immatricolazione posizionata posteriormente. 	Chiunque circola con una trattrice agricola o una macchina agricola operatrice semovente a due o più assi: <ul style="list-style-type: none"> • senza targa, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 85 a € 338 ed alla sanzione accessoria del fermo del veicolo per 3 mesi; • munito di targa non propria o contraffatta è soggetto alla sanzione amministrativa da € 2.006 a € 8.025 (non è ammesso il pagamento in misura ridotta) e alla sanzione accessoria del fermo del veicolo per 3 mesi; • munito di targa con collocazione o installazione irregolare è soggetto alla sanzione amministrativa da € 85 a € 338 e alla sanzione accessoria del fermo del veicolo per 3 mesi.
Rimorchi agricoli di massa complessiva superiore a 1,5 t Rimorchi agricoli di massa complessiva inferiore a 1,5 t se le dimensioni di ingombro, compresi gli organi di agganciamento, superano 4,00 m di	Speciale targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso. 	(Same as above)

lunghezza e 2,00 di larghezza		
Ultimo elemento del convoglio di macchine agricole (da applicare a rimorchi agricoli e macchine agricole operatrici trainate)	Targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata la visibilità della targa d'immatricolazione di quest'ultima.	

Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione della targa

In caso di smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione della targa, l'intestatario della carta di circolazione deve attivare una serie di procedure.

<i>Condizione</i>	<i>Adempimenti</i>	<i>Sanzione</i>
Smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe	L'intestatario della carta di circolazione deve, entro 48 ore, farne denuncia agli Organi di Polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta. Dopo aver effettuato la denuncia ed in attesa di provvedere Eventualmente alla nuova immatricolazione, è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria. Trascorsi 15 giorni dalla denuncia, senza che la targa sia stata rinvenuta, l'intestatario deve richiedere all'ufficio provinciale della D.G. della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo.	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338 per: • mancata denuncia; • apposizione del pannello in assenza di denuncia e richiesta di nuova immatricolazione.
Dati della targa illeggibili a causa di deterioramento	L'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio provinciale della D.G. della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo.	Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 € 169.

Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione

La macchina agricola, alla quale siano state modificate una o più caratteristiche oppure uno o più dispositivi indicati nel documento di circolazione (per esempio sostituzione dei dispositivi di agganciamento, di frenatura, del dispositivo retrovisore ecc.), deve essere sottoposta, su richiesta dell'interessato, a visita e prova di accertamento presso gli uffici provinciali della D.G. della M.C.T.C.. A seguito dell'esito favorevole dell'accertamento, i predetti uffici provvedono all'aggiornamento.

<i>Tipologia di macchina</i>	<i>Prescrizione</i>	<i>Sanzione</i>
Trattrici agricole Macchine agricole operatrici semoventi a due assi Macchine agricole operatrici semoventi ad un asse Macchine agricole operatrici trainate (esclusi aratri, erpici e seminatrici) Rimorchi agricoli	Non devono presentare difformità rispetto alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione, ovvero nel certificato di idoneità tecnica alla circolazione, né alterazioni o danneggiamenti dei dispositivi prescritti.	Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nei documenti di circolazione nonché con i dispositivi alterati, danneggiati o mancanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338, salvo che il fatto costituisca reato. Sanzione accessoria: ritiro della carta di circolazione.

LA VELOCITA' MASSIMA CONSENTITA

Le macchine agricole semoventi dotate di pneumatici non possono superare la velocità di 40 km/h; le macchine agricole cingolate, purché munite di sovrappattini, non possono superare la velocità di 15 km/h.

Nella parte posteriore delle macchine agricole deve essere apposto in modo ben visibile un contrassegno in materiale retroriflettente, del diametro di 20 cm, riportante in cifre il limite di velocità prescritto; 40 per le macchine munite di pneumatici, 15 per le macchine cingolate.

Il contrassegno deve essere omologato e, nel caso di convoglio agricolo, deve essere ripetuto sulla parte posteriore del rimorchio.



CONTRASSEGNO

La mancanza del contrassegno sulla parte posteriore della macchina o del rimorchio comporta una sanzione amministrativa di € 25,00 (art. 142 cc 4 e 10 CdS).

IL TRASPORTO DI COSE SUI RIMORCHI AGRICOLI

Sui rimorchi agricoli si devono trasportare le merci e le cose inerenti l'attività agricola/forestale dell'azienda proprietaria del veicolo; **non si possono trasportare cose diverse (esempio: rimorchio agricolo che trasporta mobili).**

Si possono trasportare sui rimorchi agricoli, regolarmente omologati a tale uso, macchine agricole o macchine operatrici impiegate dall'azienda per la propria attività.

Il trasporto di cose diverse e non inerenti l'attività dell'azienda comporta una sanzione di € 84,00 e la sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi con conseguente fermo amministrativo della macchina (Art. 82 cc 8 e 10 CdS).

ATTREZZATURE PORTATE E SEMIPORTATE

Le attrezzature delle macchine agricole sono apparecchiature utilizzate per l'effettuazione delle attività agricole e forestali (erpice, aratro, seminatrice, ecc..).

Le attrezzature si distinguono in portate e semiportate; entrambi i tipi sono agganciate agli appositi attacchi montati sulla macchina portante.

Sono attrezzature portate quelle la cui massa viene integralmente trasmessa alla strada tramite la macchina agricola.

Sono attrezzature semiportate quelle la cui massa viene parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote equipaggianti l'attrezzo stesso; in tal caso gli appositi attacchi devono consentire una oscillazione sul piano verticale.




TRATTRICE AGRICOLA CON ATTREZZO PORTATO

SBALZO ANTERIORE E POSTERIORE – SPORGENZE LATERALI

Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti condizioni (si intende con il termine “**sbalzo**” la sporgenza longitudinale misurata dall'asse più vicino anteriore o posteriore):

- **sbalzo anteriore** non deve essere superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
- **sbalzo posteriore** non deve essere superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
- **lunghezza complessiva** dell'insieme data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata;
- **sporgenza laterale** non deve eccedere di 1,60 metri dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice e, in ogni caso, nei limiti previsti in 2.55 metri;



SAGOMA E MASSA LIMITE DELLE MACCHINE AGRICOLE

Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada, si applicano, per la sagoma limite, le norme stabilite dall'art.61 del CdS rispettivamente per i veicoli in generale e per i rimorchi.

Ogni veicolo compreso il suo carico non deve superare :

- metri 2.55 in larghezza;
- metri 4.00 in altezza;
- metri 12.00 in lunghezza;
- metri 16.50 se complessi - macchina agricola semovente e trainata (art.105 comma 1 del CdS) denominati "convoglio".

La massa complessiva a pieno carico delle **macchine agricole su ruote** non può eccedere:

- **5 tonn.** se ad un asse;
- **8 tonn.** se a due assi;
- **10 tonn.** se a tre o più assi.

La massa complessiva a pieno carico delle **macchine agricole semoventi o trainate munite di pneumatici** tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm² e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, non può eccedere:

- **6 tonn.** se ad un asse;
- **14 tonn.** se a due assi;
- **20 tonn.** se a tre o più assi.

La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 metri, 14 t.

Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.

La massa complessiva delle **macchine agricole cingolate**, non può eccedere le **16 tonnellate**.

DIMENSIONI MASSIME DELLE MACCHINE AGRICOLE

<i>Le dimensioni delle macchine agricole semoventi e di quelle trainate sono stabilite dall'art. 61 CdS e rispettano le misure previste per i veicoli in generale ad eccezione dei convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate (art. 105 CdS):</i> TIPO DI VEICOLO	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA
MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI	12 m	2,55 m	4 m
MACCHINE AGRICOLE TRAINATE AD 1 ASSE	12 m	2,55 m	4 m
MACCHINE AGRICOLE TRAINATE A DUE O PIU' ASSI	12 m	2,55 m	4 m
MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI SEMOVENTI	12 m	2,55 m	4 m
MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI TRAINATE AD 1 ASSE	12 m	2,55 m	4 m
MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI TRAINATE A 2 O PIU' ASSI	12 m	2,55 m	4 m
COMPLESSI DI MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI E TRAINATE (art. 105 CdS)	16,50 m	2,55 m	4 m

MASSE LIMITE DELLE MACCHINE AGRICOLE

<i>Le masse massime sono stabilite dall'art. 104 CdS: TIPO DI VEICOLO</i>	<i>MASSA COMPLESSIVA (TARA PIU' PORTATA)</i>
MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI O TRAINATE AD 1 ASSE CON PNEUMATICI CON CARICO UNITARIO MEDIO NON SUPERIORE A 8 DaN/cmq	6 t
MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI TRAINATE A 2 ASSI CON PNEUMATICI CON CARICO UNITARIO MEDIO NON SUPERIORE A 8 DaN/cmq	14 t
MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI O TRAINATE A 3 O PIU' ASSI CON PNEUMATICI CON CARICO UNITARIO MEDIO NON SUPERIORE A 8 DaN/cmq E DISTANZA TRA DUE ASSI CONTIGUI NON SUPERIORE A 1,20 m	20 t
MACCHINE AGRICOLE CINGOLATE	16 t
MACCHINE AGRICOLE SU RUOTE AD 1 ASSE	5 t
MACCHINE AGRICOLE SU RUOTE A 2 ASSI	8 t
MACCHINE AGRICOLE SU RUOTE A 3 O PIU' ASSI	10 t

LIMITI DI MASSA

La massa di ogni macchina agricola semovente e trainata che circola su strada deve rispettare determinati parametri. Nel caso tali parametri dovessero essere superati, la qual cosa si verifica, soprattutto, quando si abbinano alla macchina una attrezzatura portata o semiportata, il veicolo diventa eccezionale per massa e deve rispettare gli obblighi relativi a tale tipologia di macchina.

Particolare attenzione va posta nel peso del carico perchè la massa in eccesso nuoce alle prestazioni frenanti della macchina agricola e tende ad usurare sia gli organi in movimento del mezzo sia il manto stradale.

Le sanzioni previste sono le stesse che si applicano agli autocarri e cioè:

Se l'eccedenza non supera 1 t sanzione di € 41,00 e decurtazione di 1 punto;

Se l'eccedenza non supera 2 t sanzione di € 84,00 e decurtazione di 2 punti;

Se l'eccedenza non supera 3 t sanzione di € 168,00 e decurtazione di 3 punti;

Se l'eccedenza supera 3 t sanzione di € 419,00 e decurtazione di 4 punti;

Alla massa complessiva è concessa una tolleranza del 5% (esempio: rimorchio da 200q tolleranza 10q massa complessiva ammessa 210q)

SEGNALAZIONE DELLE SPORGENZE

Le sporgenze e gli ingombri che eccedono la sagoma della macchina agricola devono essere segnalati con pannelli retro riflettenti di colore giallo rosso.


I pannelli devono essere installati secondo le seguenti prescrizioni generali:

- i pannelli possono essere amovibili, purché la loro installazione risulti stabile e sicura;
- i pannelli segnalanti gli ingombri a sbalzo anteriore e posteriore devono essere applicati sul piano verticale perpendicolare all'asse della trattrice agricola; i pannelli devono essere posti in corrispondenza del limite esterno degli ingombri a sbalzo;
- i pannelli per le segnalazioni laterali degli ingombri a sbalzo devono essere applicati parallelamente al piano longitudinale mediano del complesso;
- l'altezza massima dal suolo del bordo superiore dei pannelli non deve risultare superiore a 2,20 m;
- i pannelli non possono sporgere dalla sagoma del complesso trattrice-attrezzatura, né costituire sporgenza pericolosa rispetto alla parte sulla quale sono applicati;

Gli ingombri laterali a sbalzo dovuti alle attrezzature che superino al sagoma della trattrice, devono essere segnalati con i pannelli rettangolari giallo/rossi sia nella parte anteriore che posteriore dell'ingombro.

La segnalazione dell'attrezzatura sporgente deve essere realizzata di norma mediante due pannelli giallo/rossi installati in modo da risultare per quanto possibile simmetrici.

Qualora la conformazione o la larghezza dell'attrezzatura sia tale da non permettere l'apposizione dei due pannelli di cui sopra, potrà essere usato il solo pannello sottoriportato.



Il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice portante.

Le parti a sbalzo se costituite da attrezzature con superfici taglienti o appuntite, devono essere protette con apposite cuffie atte ad attenuare la pericolosità e segnalate in ogni caso con i pannelli di cui sopra.

Le macchine agricole semoventi di cui all'articolo 104, commi 7 ed 8, del codice, debbono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui sotto.

Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina traente o su quella trainata in modo tale che, rispetto ad un piano orizzontale passante per il centro ottico del dispositivo, venga assicurato un campo di visibilità non inferiore a 10°, verso il basso e verso l'alto, su un arco di 360°.

Il dispositivo deve essere montato di norma nella parte più alta del corpo della macchina e può essere amovibile.

Il centro ottico del dispositivo deve essere collocato ad almeno 2,00 metri da terra e, comunque, ad altezza non inferiore a quella degli indicatori di direzione.

Il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.

Chiunque circola con una macchina agricola non eccezionale senza utilizzare il dispositivo lampeggiante incorre in una sanzione amministrativa di € 84,00 come previsto dall'art. 110 c. 7 CdS; se invece il dispositivo è guasto o mancante viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 112 c. 4 CdS che prevede il pagamento di € 84,00 ed il ritiro della carta di circolazione. **Attenzione alle sanzioni molto pesanti per chi non rispetta le prescrizioni inerenti la segnalazione degli ingombri delle macchine agricole eccezionali con i pannelli, le norme sul bloccaggio degli attrezzi e i dispositivi di segnalazione visiva (lampeggiante):**

sanzione di € 168,00 sospensione della patente da 15 a 30 giorni, sospensione della carta di circolazione da 1 a 2 mesi!

Chi circola con una trattrice agricola non eccezionale senza segnalare l'attrezzo portato viene fermato fino all'adempimento di quanto prescritto, se il conducente non ottempera a quanto intimato viene denunciato penalmente ai sensi dell'art. 650 CP.

MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI

Le macchine agricole che per necessità funzionali superano i limiti di sagoma e/o di massa indicati nelle tabelle precedenti diventano eccezionali e necessitano dell'autorizzazione per circolare su strada.



Esempio di macchina eccezionale è la mietitrebbia, mezzo eccezionale per dimensioni in quanto supera la larghezza di 2,55 m.

Sono considerate eccezionali le macchine agricole che per **necessità funzionali** superano i limiti stabiliti dal Codice questo significa che non sono consentiti trasporti eccezionali con le macchine agricole, infatti l'autorizzazione viene rilasciata solo nei casi in cui l'allestimento della macchina o il montaggio di attrezzi sulla stessa fa superare i limiti previsti.

Ad esempio è vietato il trasporto di un albero su un rimorchio agricolo se la sporgenza supera il 30% della

lunghezza del complesso oppure se la lunghezza del complesso trattrice/rimorchio/carico supera i 16,50 m.

Per quanto riguarda il superamento dei limiti di massa con merce divisibile trasportata su rimorchio (esempio: compost, ceppato, granella, ecc..) è consentita una tolleranza del 5% e le sanzioni sono quelle previste dall'art. 167 CdS.

Esempio: Rimorchio agricolo 3 assi massa massima 20t + 5% massa massima 1t= 21t

Unica eccezione consentita al divieto di trasporti eccezionali è il trasporto di macchine per lavorazioni agricole aventi dimensioni oltre i limiti che non sono dotate di idonei dispositivi di propulsione.

Questi mezzi possono essere trasportati su rimorchi ad almeno 2 assi appositamente omologati per questo tipo di operazioni.

L'autorizzazione per la circolazione deve essere sempre tenuta a bordo del mezzo in originale.

Procedure per ottenere l'autorizzazione alla circolazione delle macchine agricole eccezionali

Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti prescritti, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, di una specifica autorizzazione.

Tipologia di macchina	Prescrizione	Sanzione
Macchine agricole considerate Eccezionali da 2,56 m a 3,20 m di larghezza	Autorizzazione valida per un anno e rinnovabile rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade di interesse nazionale e dalla regione (*) di partenza per la rimanente rete stradale. <i>(*) La regione può delegare gli enti locali.</i>	Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera i limiti di sagoma e/o di massa fissati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.697. Sanzioni accessorie: • sospensione della patente da 15 a 30 giorni;

		<ul style="list-style-type: none"> • sospensione della carta di circolazione da 1 a 2 mesi.
	<p>I titolari dell'autorizzazione devono rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione. Inoltre accertano direttamente, sotto la propria responsabilità, la percorribilità di tutto l'itinerario da parte del veicolo, nonché l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso da essi prescelto.</p>	<p>Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169 a € 680.</p> <p>Sanzioni accessorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sospensione della patente da 15 a 30 giorni; • sospensione della carta di circolazione da 1 a 2 mesi.
	<p>Il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con sé l'autorizzazione da esibire, a richiesta, agli Organi preposti alla vigilanza stradale.</p>	<p>Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.</p>

Tipologia Prescrizione	Prescrizione	Sanzione
<p>Macchine agricole Eccezionali che eccedono la Larghezza di 3,20 m</p>	<p>Oltre a quanto sopra: presenza di scorta tecnica. Detta scorta può essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l'impresa agricola. L'autoveicolo di scorta deve precedere il mezzo a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m ed è equipaggiato con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione. Il conducente dell'autoveicolo che effettua la scorta segnala con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola eccezionale agli utenti della strada.</p>	<p>Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169 a € 680.</p> <p>Sanzioni accessorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sospensione della patente da 15 a 30 giorni; • sospensione della carta di circolazione da 1 a 2 mesi.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

<i>Ufficio</i>	<i>Contenuto della domanda</i>	<i>Procedure di rilascio</i>
All'ente competente per la località di inizio del viaggio: <ul style="list-style-type: none"> • Anas per le strade di interesse nazionale; • Regioni per la rimanente rete stradale. 	<ul style="list-style-type: none"> • dati identificativi del richiedente; • indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo stesso; • fotocopia della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneità tecnica del veicolo. Deve essere sottoscritta dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo è utilizzato. 	L'ente competente, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione al transito prescrivendone condizioni e cautele. Qualora per il rilascio dell'autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte di altri enti, gli stessi rispondono entro dieci giorni dalla richiesta del medesimo. Il tempo che intercorre tra tale richiesta ed il rilascio del nulla osta, costituisce interruzione del termine previsto per l'ente presso il quale è stata presentata la domanda di autorizzazione.

N.B. Casi particolari.

Le macchine agricole che eccedono i limiti di massa sono tenute al pagamento di un indennizzo per la maggior usura della strada, in relazione al loro transito. Il trasporto di macchine agricole eccezionali, che non possono circolare autonomamente, può essere effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno due assi, idonea portata e specifica attrezzatura. In questi casi, la domanda di autorizzazione è accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso.

Divieti di circolazione nei giorni festivi ed in altri periodi dell'anno

Il Prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare, può, conformemente alle direttive del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il Prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose.

<i>Veicoli esclusi totalmente dal divieto</i>	<i>Casi in cui vale l'esclusione</i>	<i>Condizioni</i>
Macchine agricole, adibite al trasporto di cose (trattrici con pianale di carico o convogli costituiti da trattrici e rimorchi) con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t Macchine agricole eccezionali	Circolazione su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale.	Nessuna
Veicoli adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate	Le manifestazioni da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore.	Nessuna
Veicoli per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP (temperatura controllata)	Massa complessiva massima autorizzata non superiore a 14 t.	Nessuna
Veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari	I veicoli per i liquidi alimentari possono trasportare latte o essere diretti al caricamento dello stesso.	Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di

Veicoli che trasportano prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive	Sempre	altezza, con impresa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
--	--------	--

<i>Veicoli esclusi purché muniti di autorizzazione prefettizia</i>	<i>Tipologia di strade/giorni</i>	<i>Sanzioni</i>
Veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t	Se circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale: <ul style="list-style-type: none"> • nei giorni festivi; • negli altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi indicati nel calendario. 	Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169 a € 680. In questa ipotesi dalla violazione consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 15 a 30 giorni, nonché della sospensione della carta di circolazione da 1 a 2 mesi.
Macchine agricole eccezionali	Se circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale: <ul style="list-style-type: none"> • nei giorni festivi; • negli altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi indicati nel calendario. 	
I veicoli adibiti al trasporto di prodotti, diversi da quelli deperibili in regime di esclusione totale, che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita	Se circolano: <ul style="list-style-type: none"> • nei giorni festivi; • negli altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi indicati nel calendario. 	

N.B. La circolazione di macchine agricole, indipendentemente dalle loro dimensioni e dai limiti di massa, è interdetta sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

<i>Tipologia di veicoli</i>	<i>A chi va presentata la richiesta di autorizzazione a circolare in deroga</i>	<i>Cosa va indicato nel provvedimento autorizzativo</i>
Macchine agricole, destinate al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t	Alla Prefettura della provincia di partenza, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare.	<ul style="list-style-type: none"> • L'arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che, in casi particolari, può essere esteso all'intero anno solare. • Le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare. • L'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
Macchine agricole eccezionali	Alle Prefetture le quali possono concedere autorizzazioni alla circolazione, fermo restando l'assenso degli Enti proprietari e concessionari delle strade interessate al transito, esclusivamente per esigenze motivate, documentate, gravi ed indifferibili.	<ul style="list-style-type: none"> • L'arco temporale di validità, non superiore a quattro mesi. • La targa del veicolo autorizzato alla circolazione. • Le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. • Il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione.
I veicoli adibiti al trasporto di prodotti soggetti ad un rapido deperimento	Alla Prefettura della provincia di partenza, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare.	<ul style="list-style-type: none"> • La specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati gli specifici cartelli indicatori (di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro).

OBBLIGHI DEL TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE

Il titolare deve sempre accertarsi che non siano presenti limitazioni al transito lungo l'itinerario da percorrere.

Durante la circolazione qualsiasi danno causato a persone o cose, comprese le infrastrutture ed i segnali stradali, è a carico del conducente e del titolare dell'autorizzazione.

SEGNALAZIONI

Le macchine agricole eccezionali e quelle equipaggiate con attrezzature portate o semiportate (no rimorchi) devono essere dotate di :

- pannelli di segnalazione a strisce bianche/rosse di dimensioni 50x50 cm da collocare nella parte posteriore del veicolo;
- pannelli rettangolari a strisce gialle/rosse che segnalano la presenza di attrezzi portati o semiportati;
- dispositivo supplementare di luce gialla o arancione (di tipo omologato con dicitura "DGM" o "A-E") posto nel punto più alto del mezzo e può essere amovibile. Lo stesso deve essere in funzione anche

quando non è obbligatorio l'uso della fanaleria. L'uso improprio è sanzionato dall'art. 154 comma 11 del CdS, con la sanzione da € 41 a 169.

Pannelli di segnalazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate

Le macchine agricole, che per necessità funzionali eccedono le dimensioni previste dall'articolo 104 del codice (*pertanto sono eccezionali*), devono essere munite nella parte posteriore di un pannello amovibile delle dimensioni 0,50x0,50 metri (vedi figura) a strisce alterne bianche e rosse, di materiale retroriflettente o fluorescente, approvato secondo le prescrizioni tecniche stabilite con decreto del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.




Le macchine agricole, equipaggiate con attrezzature portate o semiportate che eccedono la sagoma del veicolo, devono essere segnalate con pannelli installati ed approvati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione.

I pannelli possono essere amovibili, purché la loro l'installazione sia stabile e sicura.

I pannelli per la segnalazione anteriore e/o posteriore degli ingombri a sbalzo (vedi figura) devono essere applicati su un piano verticale perpendicolare all'asse della trattore e in corrispondenza del limite esterno degli ingombri a sbalzo.

L'altezza massima dal suolo del bordo superiore dei pannelli di segnalazione non deve superare i 2.20 m. e non possono sporgere dalla sagoma del complesso trattore-attrezzatura, ne costituire sporgenza pericolosa.



Se l'ingombro dell'attrezzo portato o semiportato ha una larghezza inferiore a 1.20 m è sufficiente un solo pannello di segnalazione quadrato. Si precisa che le parti a sbalzo se costituite da attrezzature che presentino superfici pericolose (taglienti o appuntite) **devono essere protette con cuffie atte a diminuire la pericolosità.**

Per la mancata apposizione dei pannelli non esiste una specifica violazione e pertanto si ritiene applicabile l'intimazione al conducente, ai sensi dell' art. 650 del Codice Penale (che prevede la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a euro 206), di fermare il veicolo agricolo e di non riprendere il viaggio se non dopo la corretta collocazione dei pannelli stessi.

SCORTA TECNICA

La scorta tecnica è obbligatoria se la macchina agricola eccezionale ha una larghezza superiore a 3,2 m.

La scorta è curata dalla stessa impresa agricola titolare dell'autorizzazione ed è costituita da un autoveicolo (no motoveicoli) dotato di dispositivo lampeggiante giallo e di un drappo rosso che precede la macchina eccezionale di almeno 75 m ma non più di 150 m.

Nel caso in cui la macchina abbia una larghezza compresa tra 2,55 m e 3,20 m, pur essendoci l'obbligo di autorizzazione, la stessa può circolare senza scorta, purché munita di dispositivo lampeggiante giallo, di drappi rossi delimitanti la larghezza del veicolo e del pannello a strisce bianco/rosse applicato alla parte posteriore del mezzo.

Attenzione alle sanzioni previste dall'art. 104 CdS per chi circola con una macchina agricola eccezionale senza la necessaria autorizzazione: sanzione amministrativa di € 419,00, sospensione della patente da 15 a 30 giorni e fermo amministrativo del mezzo da 1 a 2 mesi!

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE

Le **macchine agricole semoventi**, devono essere equipaggiate con i seguenti dispositivi visivi e di illuminazione:

Anteriormente:

- 2 luci di posizione di colore bianco;
- 2 proiettori abbaglianti/anabbaglianti di colore bianco;
- 2 indicatori di direzione lampeggianti, di colore giallo ambra.

Posteriormente:

- 2 luci di posizione di colore rosso;
- 2 luci di arresto di colore rosso, più intenso di quello delle luci di posizione;
- 1 luce targa di colore bianco;
- 2 catadiottri rossi, di qualsiasi forma tranne che triangolare;
- 2 indicatori di direzione lampeggianti, di colore giallo ambra;

Lateralmente:

- 2 indicatori di direzione lampeggianti, di colore giallo ambra;

Se la macchina agricola semovente è di dimensioni eccezionali, dovranno essere montate le luci d'ingombro: anteriormente di colore giallo ambra e posteriormente di colore rosso.

Qualsiasi **macchina agricola trainata** che, durante la marcia, limiti la visibilità dei dispositivi visivi della macchina trainante, deve essere equipaggiata con:

Anteriormente:


- 2 luci di posizione di colore bianco, se il rimorchio è più largo di 1,60 m;
- 2 catadiottri bianchi non triangolari;

Posteriormente:

- 2 luci di posizione di colore rosso;
- 2 luci di arresto di colore rosso;
- 2 indicatori di direzione lampeggianti, di colore giallo ambra;
- 1 luce targa di colore bianco;
- 2 catadiottri rossi triangolari;

Lateralmente:

- 2 catadiottri non triangolari di colore arancione o giallo ambra;
- 2 luci di posizione di colore ambra, se la lunghezza è superiore a m. 6.



Sulle macchine agricole non adibite al carico, i previsti dispositivi possono essere montati su un supporto amovibili.

La mancanza o il danneggiamento o l'alterazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, comporta una *sanzione amministrativa*, da € 85 a € 338, con il ritiro della carta di circolazione come *sanzione accessoria* (art. 112 comma 4 del CdS).

Giova precisare che una lampadina non funzionante (bruciata), comporta soltanto una *sanzione amministrativa* (art. 79 comma 1 e 4 del CdS), da € 85 a € 338.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI

Molti incidenti gravi o mortali in agricoltura avvengono alla guida di trattrici agricole, si riportano qui di seguito alcune indicazioni basilari di prevenzione infortuni:

- **ribaltamento**: per ridurre i pericoli derivati da un eventuale ribaltamento della trattrice, deve essere presente telaio o cabina o arco di sicurezza omologati per trattori a ruote, al momento sono escluse le macchine a cingoli. **La circolazione su strada senza il dispositivo di protezione contro il capovolgimento annotato nella carta di circolazione o nell'allegato tecnico comporta una sanzione di € 84,00 ed il ritiro della carta di circolazione (art. 112 c. 4 CdS);**

- **dispositivo amovibile (cuffie di protezione)**: serve a garantire la protezione delle parti taglienti e/o pericolose (esempio: paralama). **La circolazione su strada senza il dispositivo di protezione indicato nella carta di circolazione o nell'allegato tecnico prevede una sanzione di € 84,00 ed il ritiro della carta di circolazione (art. 112 c. 4 CdS);**

- **sedile**: deve garantire al conducente della macchina una posizione di guida e di manovra comoda. Deve essere installato un sistema di ritenuta (cintura di sicurezza) in conformità a quanto previsto dalla circolare del Ministero del lavoro n. 44 del 22-12-2010;

- **mezzi di accesso:** l'accesso al posto di guida deve essere assicurato mediante una scaletta in grado di evitare scivolamenti e cadute del conducente, devono essere presenti maniglie e/o corrimano o similari al fine di assicurare almeno tre punti di contatto;
- **presa di forza:** deve essere presente una cuffia o una schermatura fissata alla trattore contornante il terminale dell'albero, di forma e dimensione idonea a proteggere la forcella esterna del cardano;
- **ventola e cinghie di trasmissione:** la ventola di raffreddamento e le cinghie di azionamento della stessa devono essere protette in modo da evitare il contatto accidentale;
- **superfici calde:** le parti della macchina che, in fase di lavoro, raggiungono temperature elevate devono essere protette da apposite paratie in maniera da evitare il contatto accidentale.

Per opportuna conoscenza si riporta qui di seguito la circolare ministeriale sulla sicurezza delle macchine agricole:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Circolare n. 44 del 22 dicembre 2010 - Problematiche di sicurezza delle macchine agricole semoventi - Requisiti di sicurezza delle motoagricole

Con precedenti n. 3 del 2007 questo Ministero, in considerazione dell'elevato numero di infortuni gravi e mortali causati dal ribaltamento di trattori agricoli o forestali sprovvisti dei necessari presidi tecnici di sicurezza (dispositivi di protezione in caso di capovolgimento associati a sistemi di ritenzione del conducente normalmente costituiti da cinture di sicurezza), ebbe modo di impartire disposizioni per l'adeguamento degli stessi rispetto al predetto rischio.

Allo stesso rischio è soggetta la generalità delle macchine agricole operatrici semoventi per le quali si registra una non meno significativa incidenza di infortuni di analoga gravità.

Anche in questo caso si rileva che tali attrezzature, in particolare quelle di costruzione non recente, risultano spessissimo prive di appropriate misure di protezione. Stante l'elevata probabilità di accadimento di siffatto evento e l'estrema gravità delle conseguenze del suo verificarsi, il livello di rischio associato all'utilizzo di queste attrezzature di lavoro si pone a valori assolutamente inaccettabili, talché l'adeguamento delle macchine già in servizio deve essere visto come un intervento di priorità indifferibile di modo che le stesse, corredate degli idonei presidi tecnici, possano garantire i necessari livelli di sicurezza per gli operatori che ne sono alla guida.

A questo riguardo va chiarito che:

- l'obbligo dell'adozione di appropriate misure di protezione (dispositivi di protezione in caso di capovolgimento e cinture di sicurezza) riguarda i fabbricanti nel momento in cui immettono sul mercato gli esemplari di nuova produzione,
- l'obbligo di adeguare quelle già in servizio spetta agli utilizzatori - fatte, beninteso, salve le questioni di natura contrattuale tra costoro, in quanto acquirenti, e i fabbricanti.

La descritta e diffusa situazione di carenza di misure di sicurezza contro il rischio da ribaltamento risulta essere particolarmente ricorrente nel caso delle cd. motoagricole le quali, dopo i trattori, rappresentano la più frequente causa di infortuni gravi e mortali.

Per questa famiglia di attrezzature di lavoro, fermo restando quanto più sopra espresso circa i rispettivi obblighi di fabbricanti ed utilizzatori, i problemi circa l'individuazione e l'applicazione dei predetti presidi di sicurezza agli esemplari già in servizio si pongono in maniera analoga al caso dei trattori, ed in maniera analoga sono suscettibili di trovare soluzione tecnica.

Si richiama, pertanto, l'attenzione degli utilizzatori di esemplari di motoagricole già in servizio e non dotate dei predetti dispositivi di protezione e ritenzione sul fatto che, per effetto delle disposizioni di cui all'allegato V al D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, sussiste a loro carico un preciso obbligo di procedere al necessario adeguamento.

Per conseguire tale obiettivo, utili indicazioni possono già oggi essere desunte dalle linee guida dell'ISPESL, in particolare:

- per l'installazione delle cinture di sicurezza, è possibile fare riferimento alla linea guida "l'installazione dei sistemi di ritenzione del conducente", consultabile all'indirizzo web: www.ispesl.net/sitodts/Linee_guida/LGadeguamento_trattori.pdf, mentre per l'installazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, limitatamente alle motoagricole con caratteristiche costruttive riconducibili a quelle dei trattori agricoli o forestali propriamente detti e

caratterizzate dalla presenza di un sedile destinato solo al conducente è possibile fare riferimento alla linea guida "L'installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali" consultabile all'indirizzo web: <http://www.ispesl.net/sitodts/telai.asp> secondo le possibilità applicative esplicitate in tabella.

DISPOSITIVO RETROVISORE

Il dispositivo retrovisore (specchietto) è importante per la sicurezza di colui che conduce una macchina agricola cabinata perché consente un'ampia visibilità posteriore. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con circolare n. 909/4811 del 3 giugno 1999 ha disposto che l'obbligo del dispositivo retrovisore è previsto per l'immissione in circolazione delle macchine agricole dal 7 maggio 1997 e non ricorre tale obbligo per i veicoli agricoli già in circolazione prima di tale data.

Chiunque circola con la macchina agricola provvista del dispositivo retrovisore è soggetto ad una sanzione di € 84,00 ed alla sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione (art. 112 c. 4 CdS).



DISPOSITIVI PER LA FRENATURA

Le macchine agricole trainate possono essere sprovviste dei dispositivi di frenatura solo se la loro massa complessiva è inferiore od uguale alla massa rimorchiabile riportata sull'allegato tecnico o sulla carta di circolazione della trattrice traente.

Il dispositivo di frenatura può mancare anche se la macchina agricola trainata ha una massa non superiore a 0,3 t.

Sul documento di circolazione delle macchine agricole trainate prive di dispositivi di frenatura è annotata la mancanza di detti dispositivi, è annotato inoltre l'obbligo di equipaggiamento con apposite calzatoie da usare esclusivamente in fase di stazionamento per il bloccaggio del veicolo isolato e il divieto di sganciamento della macchina trainata dalla trattrice traente in qualsiasi fase di circolazione stradale.

Chiunque circola con una macchina agricola priva dei dispositivi di frenatura di cui deve essere dotata soggiace alla sanzione prevista dall'art. 112 c. 4 del CdS (€ 84,00 e ritiro della carta di circolazione).

Chiunque non osserva le prescrizioni annotate sul documento di circolazione della macchina agricola viene sanzionato ai sensi dell'art. 110 c. 7 del CdS con il pagamento di una somma di € 84,00.

TRAINO DI MACCHINE AGRICOLE

I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 m. Nel limite di 16,50 m le trattrici possono trainare un solo rimorchio o non più di due macchine agricole operatrici, se munite di dispositivi di frenatura comandate dalla macchina traente.

Le trattrici agricole munite di attrezzi portati anteriormente non possono trainare macchine agricole sprovviste di dispositivi di frenatura.

Per effettuare correttamente il traino non bisogna superare la massa rimorchiabile annotata sulla carta di circolazione o sull'allegato tecnico e bisogna verificare la compatibilità tra gancio ed occhio del rimorchio.

Chi non rispetta le norme relative al traino soggiace ad una sanzione di € 168,00 (art. 105 CdS).

Chi traina un rimorchio agricolo di massa superiore a quella rimorchiabile soggiace ad una sanzione di € 84,00 (art. 110 c. 7 CdS).



CONVOGLIO AGRICOLO

Attenzione non è possibile trainare un rimorchio stradale invece di un rimorchio agricolo ciò prevede una sanzione di € 84,00 e la sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi (art. 82 cc 8 e 10 CdS).

TRAI NO DI MACCHINE AGRICOLE

I convogli formati da macchina agricola semovente e macchina agricola trainata non possono superare la **lunghezza di 16.50 metri**.

Nel limite dei 16.50 metri, le trattrici possono trainare un solo rimorchio e non più di due macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla motrice.

Alle trattrici con attrezzi portati anteriormente, è fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate, sprovviste di dispositivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente.

Per poter effettuare il traino occorre che:

- la massa del veicolo trainato non superi la massa rimorchiabile del trattore - sia rispettato il rapporto di rimorchiabilità tra il gancio della macchina agricola e l'occhione della macchina agricola trainata;

- gli organi di traino (timone, gancio, occhioni) siano di tipo approvato e tra loro compatibili.



Non è consentito il traino di un rimorchio stradale con una trattrice agricola (art. 82 commi 8 e 10 del CdS); l'infrazione comporta una *sanzione amministrativa, da € 85 a € 338, con il ritiro e la sospensione della carta di circolazione, da 1 a 6 mesi, come sanzione accessoria.*

La difformità della tipologia di gancio indicata sulla carta di circolazione e quella realmente installata sul veicolo agricolo, comporta una *sanzione amministrativa* (art. 110 comma 7 del CdS), da € 85 a € 338.

SISTEMAZIONE DEL CARICO

Il carico sui veicoli deve essere sistemato in modo tale da evitare la caduta o la dispersione dello stesso. La sistemazione del carico deve essere fatta in modo che:

- sia assicurata al conducente la piena visibilità;
- sia garantita la piena libertà di guida;
- sia evitato il pericolo di caduta;
- sia evitato l'occultamento della fanaleria e delle targhe dei mezzi;
- il carico deve essere contenuto entro il perimetro del mezzo;

- fermo restando i limiti di sagoma di cui all'art.61 comma 1 del CdS, possono essere trasportate cose che sporgono fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza non superi 30 cm. di distanza dalle luci di posizioni anteriori e posteriori;
- il carico non può sporgere nella parte anteriore del veicolo;
- posteriormente può sporgere **entro i 3/10 della lunghezza del veicolo** e comunque, non oltre i limiti di sagoma previsti per quella categoria di veicolo. Tale sporgenza deve essere segnalata con **uno o due pannelli posti all'estremità di 50x50 cm. a strisce bianche e rosse**;
- la merce non deve strisciare sul terreno (varie infrazioni stradali sulla sistemazione del carico di un convoglio agricolo).

Tutte le ipotesi inerenti la sistemazione del carico sui veicoli, sono disciplinate dall'art. 164 del CdS e la violazioni agli obblighi previsti e sopra descritti, comporta una *sanzione amministrativa, da € 85 a € 338 e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida del conducente.*

Nella circostanza, gli agenti di polizia che accertano la violazione, oltre a procedere alla contestazione dell'infrazione commessa, procedono al ritiro della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del mezzo agricolo condotto ed i predetti documenti saranno restituiti al medesimo allorché il carico sia stato sistemato come previsto dalla normativa vigente.

TRASPORTO DI PERSONE SUI MEZZI AGRICOLI

Il trasporto per motivi di lavoro di altre persone oltre al conducente può essere consentito nel limite massimo di due unità soltanto sulle trattrici agricole nonché sulle macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi aventi velocità massima non superiore a 30 km/h; e' vietato il trasporto di persone in piedi.

Il numero di persone trasportate, compreso il conducente, non può comunque superare quello indicato nella carta di circolazione.

I sedili per accompagnatori devono rispondere alle prescrizioni imposte all'allegato 7 del D.P.R 10 febbraio 1981, n. 212, dette prescrizioni si applicano per le trattrici agricole e per le macchine agricole semoventi.

Non è consentito il trasporto di persone a titolo di cortesia sulle macchine agricole.

Il trasporto di persone in soprannumero sulle macchine agricole comporta una sanzione amministrativa di € 84,00 e la decurtazione di 1 punto dalla patente di guida (art. 169 cc 2 e 10).

REVISIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE IN CIRCOLAZIONE

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, può disporre, con decreto ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, nonché lo stato di efficienza.

Ad oggi nella legge di Bilancio non è stata inserita la proroga sulla revisione delle macchine agricole ai fini della circolazione stradale e della sicurezza sul lavoro come stabilito dall'art. 111 del codice della strada e dal DM 20 maggio 2015.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente la prima scadenza per la revisione era fissata al 31/12/2017 per i trattori agricoli immatricolati prima del 31/12/1973.

Ma in relazione al fatto che non sono stati emanati i provvedimenti attuativi del DM 20 maggio 2015 diretti a definire alcuni aspetti determinanti per lo svolgimento della revisione (modalità di esecuzione, tipologia di controlli, ecc.), tale scadenza non è possibile rispettarla.

Ad oggi quindi le norme sulla revisione delle macchine agricole sono inapplicabili e quindi i conducenti di tali veicoli non sono passibili delle sanzioni previste dal comma 6 dell'art. 111 (chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a

euro 338. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica).

Ora occorrerà attendere l'emanazione del provvedimento diretto a definire le modalità di esecuzione della revisione per conoscere quali direttive intenderanno indicare le Amministrazioni competenti, fermo restando che attualmente il DM 20 maggio 2015 indica le seguenti scadenze a seconda dell'anno di immatricolazione delle trattrici agricole:

Trattori agricoli immatricolati

Termine di scadenza entro cui effettuare la revisione

entro il 31/12/1973	31/12/2017
dal 01/01/1974 al 31/12/1990	31/12/2018
dal 01/01/1991 al 31/12/2010	31/12/2020
dal 01/01/2011 al 31/01/2015	31/12/2021
dopo il 01/01/2016 al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione	

NORME DA RISPETTARE ALLA GUIDA DELLE MACCHINE AGRICOLE

Gli incidenti che coinvolgono un mezzo agricolo sono spesso causati dalla sottovalutazione di aspetti basilari come la pulizia del parabrezza o degli specchietti, il malfunzionamento o il mancato uso delle frecce, la mancata segnalazione delle attrezzature, la mancata copertura con le cuffie di protezione delle parti taglienti o appuntite degli attrezzi, la circolazione in sovraccarico, ecc...

Gli agricoltori lavorano spesso in campi fangosi per cui è buona norma, prima di immettersi su strada pubblica, di pulire i vetri, le luci, gli specchietti, la targa e obbligatoriamente gli pneumatici così da evitare un insudiciamento del manto stradale infatti il fango lasciato dalle ruote sulla sede stradale si deposita nelle porosità dell'asfalto e, dopo una pioggia, la carreggiata diventa viscida rendendo pericoloso il passaggio su quel tratto.

Il conducente prima di circolare su strada pubblica deve controllare che il veicolo sia in ordine e che tutti i dispositivi siano presenti e funzionanti (è meglio perdere 10 minuti per questa attività di controllo piuttosto che perdere denaro, punti patente e quanto altro possa derivare da un incidente stradale o da un semplice controllo di Polizia).

Il conducente, prima di circolare, deve anche controllare che tutti i documenti in originale siano a bordo della macchina e, dopo aver eseguito tutti i controlli, guidare rispettando tutte le norme del Codice della Strada senza dimenticare di essere alla guida di un veicolo lento, di conseguenza, fermatevi sul lato destro della carreggiata per lasciar defluire il traffico in caso di coda eccessiva. Particolare attenzione deve porsi per coloro che si mettono alla guida di macchine agricole in stato di ebbrezza.

La normativa attuale italiana stabilisce come valore limite legale il tasso di alcolemia di 0,5 g/litro: guidare un veicolo (**e per veicolo devono intendersi anche le macchine agricole**) oltre questo limite - e quindi in stato di ebbrezza - costituisce un **reato**, punito, oltre che con la **perdita di 10 punti della patente**, con le severe sanzioni previste dagli **articoli 186** e 186 bis del Codice della Strada:

Guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l

- ammenda da 500 a 2000 euro, sospensione patente da 3 a 6 mesi.

Guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l

- ammenda da 800 a 3200 euro, arresto fino a 6 mesi, sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno.

Guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l

- ammenda da 1500 a 6000 euro, arresto da 6 mesi ad un anno, sospensione patente da 1 a 2 anni, sequestro preventivo del veicolo, confisca del veicolo (salvo che appartenga a persona estranea al reato).

La patente di guida è sempre revocata quando:

- il reato è stato commesso da conducente di autobus o di veicolo destinato al trasporto merci (con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t),
- in caso di recidiva biennale (cioè se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio).

La revoca della patente viene inoltre disposta quando il conducente, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l'influenza di droghe, ha provocato un incidente.

Le pene previste dall'articolo 186 comma 2 e 186 bis comma 3 del Codice della Strada sono raddoppiate se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale (in questo caso è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all'illecito).

Rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico

L'accertamento alcolimetrico è eseguito attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcool contenuta nell'aria espirata. L'esame viene ripetuto due volte, effettuando due misurazioni successive a distanza di 5 minuti l'una dall'altra.

Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico è **reato** ed è punito, oltre che **con la perdita di 10 punti della patente di guida, con le stesse pene previste per chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.**

ALTRE AVVERTENZE PER I LAVORATORI AGRICOLI

Durante l'attività agricola è sempre saggio fare attenzione alle variazioni di pendenza ed ai dislivelli causati dalla conformazione del terreno (zone arginali) o dal tipo di lavorazione in atto (aratura in prossimità di fossi), onde evitare pericolosi capovolgimenti del mezzo infatti le cronache riportano spesso di gravi o fatali incidenti causati dal ribaltamento di trattrici agricole.

I proprietari o i locatari di fondi agricoli, durante le operazioni di irrigazione delle culture, devono far attenzione a non bagnare la sede stradale per evitare pericolo agli utenti della strada.



*Pubblicazione a cura di:
Corpo di Polizia Locale dell'Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane
Testi: Com.Capò Luigino CANCIAN – Grafica e layout: Ced - anno 2018 vers. 1*

